



**Città
di
Bisceglie**

Provincia di Barletta – Andria - Trani

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 25 del 29/04/2026

Ordinanza contingibile e urgente di messa in sicurezza per l'eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità derivante dal distacco di calcinacci e dal degrado del fabbricato sito in Via G. Pascoli n. 30.

Firmatario	UFFICIO DEL SINDACO
	DOTT. ANGELANTONIO ANGARANO
Nr. Reg. Generale	25 - 29/04/2026

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 16/02/2026, a seguito di segnalazioni da parte di alcuni residenti dello stabile, interveniva una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Barletta-Andria-Trani presso il fabbricato sito in Via G. Pascoli civ. 30, provvedendo alla rimozione degli elementi pericolanti della facciata e dei balconi; sul posto interveniva altresì personale della Polizia Locale (relazione prot. 13168 del 17/02/2026);
- nel corso delle suddette operazioni, veniva richiesto l'intervento di personale tecnico della Ripartizione Pianificazione, Programmi ed Infrastrutture, che effettuava sopralluogo accertando un diffuso stato di degrado degli intonaci e di parti in conglomerato cementizio, con potenziale rischio di distacco dalle facciate, dai frontini ed intradossi dei balconi e dal parapetto del lastrico solare;
- nell'immediatezza veniva disposto il transennamento dell'area sottostante, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità;
- con nota prot. n. 12978 del 17.02.2026 l'Ufficio SUE (Sportello Unico per l'Edilizia) diffidava l'ARCA Puglia Centrale ad effettuare immediati interventi di messa in sicurezza, nonché alla verifica dello stato di conservazione dell'intero immobile e all'attivazione delle procedure previste dalla normativa vigente;

Considerato che a seguito di sopralluogo effettuato in data 23/04/2026 da personale del SUE, la situazione risulta invariata, non essendo stati eseguiti i necessari interventi di messa in sicurezza;

Tenuto conto che il fabbricato è disposto su tre livelli (piano rialzato, primo e secondo), oltre lastrico solare e piano seminterrato con cantinole, ed è censito in catasto al foglio 5 particella 920; Le unità immobiliari risultano di proprietà dell'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare - ARCA Puglia Centrale con sede in Bari, (subb. 1, 3, 4, 6, 7 e 8), ad eccezione dell'appartamento al piano rialzato (sub. 2 int. 2) di proprietà del sig. N.S. e dell'appartamento di secondo piano (sub. 32 int. 5) di proprietà del sig. R. L.;

Accertato che i soggetti sopra indicati rivestono la qualità di proprietari e/o responsabili a vario titolo dell'immobile e sono pertanto obbligati alla sua manutenzione e conservazione in condizioni di sicurezza;

Atteso che lo stato di degrado accertato configura una situazione di pericolo concreto e attuale per la pubblica e privata incolumità, con rischio di ulteriori distacchi improvvisi;

Ritenuto sussistenti i presupposti di contingibilità ed urgenza ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 a tutela dell'incolumità pubblica e privata, di persone o cose, affinché si intervenga con immediatezza per eliminare ogni situazione di pericolo mediante l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza e successivo ripristino delle parti ammalorate;

Visti:

- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.);
- il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
- l'art. n. 677 del C.P.
- le norme vigenti in materia di sicurezza e pubblica incolumità;

ORDINA

ai soggetti sotto indicati, ciascuno per quanto di competenza e in solido tra loro:

- ARCA Puglia Centrale - Agenzia Regionale per la casa e l'abitare con sede in Bari alla Via F. Crispi civ. 85/A;
- al sig. N.S.;
- al sig. R. L.;

- al rag. V.F. Amm. re condominio,

tutti generalizzati nell'allegato non pubblicabile per motivi di tutela della riservatezza;

DI PROVVEDERE all'immediata messa in sicurezza dell'intero fabbricato con accesso da Via G. Pascoli 30 al fine di tutelare l'incolumità pubblica e privata mediante rimozione degli elementi instabili, eventuali puntellamenti o installazioni reti di protezione o ogni altra opera provvisoria idonea ad eliminare il pericolo in atto. I lavori dovranno essere eseguiti sotto la direzione di un tecnico abilitato che a conclusione degli stessi dovrà trasmettere allo Sportello Unico per l'Edilizia un'attestazione di avvenuta eliminazione dei pericoli entro e non oltre il termine di **10 (dieci) giorni** dal ricevimento del provvedimento;

DI PROVVEDERE ALTRESÌ entro e non oltre **120 (centoventi) giorni** alla verifica tecnica dell'intero fabbricato ed alla progettazione ed esecuzione degli interventi di ripristino, manutenzione straordinaria e/o consolidamento necessari per eliminare definitivamente le condizioni di degrado riscontrate. Al termine dei lavori dovrà pervenire alla Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture il certificato di corretta esecuzione delle opere a firma di tecnico abilitato.

AVVERTE

- che ogni responsabilità civile e penale per danni derivanti dall'inosservanza del presente provvedimento resta a carico dei soggetti obbligati;
- che, in caso di inottemperanza, si procederà ai sensi dell'art. 677 del Codice Penale;
- che, decorso inutilmente il termine assegnato, l'Amministrazione procederà senza ulteriore preavviso all'esecuzione d'ufficio degli interventi, con recupero coattivo delle spese sostenute;

DISPONE

- la notifica della presente ordinanza ai soggetti interessati, meglio generalizzati nell'allegato non pubblicabile per motivi di tutela della riservatezza;
- la trasmissione al Comando di Polizia Locale per la vigilanza sull'esecuzione ed in caso di inottemperanza per la comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria;
- la trasmissione alla Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture, alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

PRECISA che il presente provvedimento ha carattere contingibile e urgente, produce effetti immediati ed è adottato a tutela della pubblica e privata incolumità, fatti salvi ulteriori provvedimenti ai sensi della normativa vigente.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili: - ricorso al TAR della Regione Puglia entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento; - ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione e della piena conoscenza del presente provvedimento.

Nr. Reg. Generale 25 - 29/04/2026

29/04/2026 Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Bisceglie. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è firmato da:

ANGELANTONIO ANGARANO in data 29/04/2026
